



Benedetto Antonio ELIA
Notaio in Milano

Repertorio n. 70060

Raccolta n. 17239

ATTO DI DEPOSITO
Repubblica Italiana

L'anno duemilaundici,
il giorno venti,

del mese di aprile (20.04.2011).

In Milano, nel mio studio sito in Corso Vittorio Emanuele II n.30.

Innanzi a me dottor **ELIA BENEDETTO ANTONIO**, Notaio in Milano, iscritto nel Ruolo del Collegio Notarile di Milano,

e' personalmente comparso:

Cav. ABBASCIA' BERARDINO, nato a Bisceglie (BA) il giorno 05 aprile 1942, residente in Milano, Via Galileo Galilei n.14, di cittadinanza italiana, codice fiscale BBS BRD 42D05 A883M, quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della "Associazione Regionale Pugliesi".

Detto comparente, della cui identita' personale io Notaio sono certo, mi richiede di depositare e conservare nei miei atti perche' lo trattenga, provveda alla registrazione, al deposito presso i competenti Pubblici Registri e ne rilasci copie ed estratti, lo statuto vigente della:

"Associazione Regionale Pugliesi"

con sede in Milano, Via Pietro Calvi n.29,
codice fiscale 007066020152,

approvato dai soci in data 12 marzo 2011, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A".

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio ricevo il predetto statuto, che, previa lettura da me datane al comparente, allego a questo atto sotto la lettera "A" perche' ne faccia parte integrante e con lo stesso venga registrato.

(Dichiarazione ai sensi del D.Lgs 30/6/2003 n.196)

Il comparente dichiara di aver ricevuto da me Notaio rogante l'informativa di cui all'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.196; autorizza pertanto al trattamento dei propri dati personali ai sensi e per gli effetti del citato decreto legislativo per le finalita' indicate nella predetta informativa.

Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al costituito, il quale da me interpellato lo ha approvato e con me Notaio sottoscritto alle ore tredici.


Scritto

da persona di mia fiducia e da me stesso, occupa un foglio, facciata una, di cui l'ultima sin qui.

F.TO ABBASCIA' BERARDINO

F.TO ELIA BENEDETTO ANTONIO NOTAIO (I.S.)

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI MILANO 3
REGISTRATO IL 27/4/11
N. 10068 S. AT
VERSATI € 381,00



Statuto Associazione Regionale Pugliesi - Milano
(Modifica dello Statuto ai sensi del D.lgs 460 / 1997)

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1

È costituita un'associazione denominata «Associazione Regionale Pugliesi». Essa opera nel pieno rispetto dell'art. 36 e ss c.c., della L.R. 1/08 Regione Lombardia e L.R. 39/2007 Regione Puglia.

Art. 2

L'Associazione ha sede a Milano in Via Pietro Calvi n. 29.

SCOPO

Art. 3

L'associazione è apolitica e non ha scopi di lucro: essa si propone di contribuire allo sviluppo culturale, artistico della Puglia ed all'elevazione morale e sociale dei Pugliesi residenti in Lombardia; inoltre si propone di costituire un centro di studio, di ricerca, di approfondimento, di divulgazione dei valori storici, culturali, artistici, folkloristici nonché per l'esame di tutti gli elementi diretti alla migliore conoscenza e diffusione dei prodotti tipici e degli aspetti turistici e del lavoro della Puglia sia verso la Lombardia sia nei confronti di tutte le altre realtà geografiche, così da creare con esse una migliore rapporto attraverso costanti scambi conoscitivi delle realtà locali, costumi e tradizioni popolari.

L'Associazione ha anche lo scopo di mantenere vivi i legami di solidarietà tra corregionali e tra questi e la regione di provenienza e di appartenenza.

Per il raggiungimento di tali scopi, l'associazione potrà promuovere iniziative, studi, ricerche, indire convegni, seminari, mostre, conferenze, costituire comitati o gruppi di studio, svolgere attività editoriali, di propaganda a mezzo stampa o con altri strumenti di informazione, artistiche, ricreative, turistiche, sportive ed associarsi ad altre associazioni, circoli, enti o federazioni di associazioni o associarli a sé.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 4

Il patrimonio è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

Le entrate sono costituite:


- 1) dalle quote associative;
- 2) da eventuali contributi da parte di enti pubblici e privati;
- 3) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

Art. 5

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

SOCI

Art. 6



L'associazione è formata da soci fondatori, soci ordinari, soci sostenitori.
Sono considerati soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'associazione.

Sono soci ordinari coloro che vengono ammessi a far parte dell'associazione in base a delibera del Consiglio direttivo.

La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta dal Consiglio direttivo a coloro che sorreggeranno con finanziamenti e donazioni l'attività dell'associazione.

Tutti i soci hanno potere di voto e di rappresentanza nei limiti previsti dalla legge.

Per tutti gli altri diritti e doveri ci si rifà ai dispositivi che regolano i rapporti delle associazioni.

Tutti i soci prestano la propria opera gratuitamente.

Art. 7

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani e stranieri che ne facciano domanda.

Possono partecipare all'associazione anche persone giuridiche pubbliche e private e straniere.

Il Consiglio direttivo dell'associazione delibera a suo esclusivo giudizio in ordine alla ammissione o meno dei nuovi associati.

Art. 8

La qualità di associato si perde per morte, recesso ed esclusione.

Il socio che intende recedere dall'associazione deve comunicare per iscritto il suo proposito al Consiglio direttivo.

In mancanza di tale comunicazione sarà considerato socio anche per l'anno successivo e sarà tenuto al versamento della quota associativa.

L'esclusione è pronunciata quando il comportamento dell'associato sia tale da recare pregiudizio, morale o materiale, all'associazione.

Sull'esclusione dell'associato delibera l'assemblea.

Il mancato pagamento della quota sociale, successiva alla prima, non è causa di decadenza dalla qualità di socio.

Art. 9

Ogni associato è tenuto a versare la quota associativa annua nella misura e secondo le specifiche modalità stabilite periodicamente dal Consiglio direttivo.

Il pagamento della quota associativa dovrà essere effettuato nelle casse dell'associazione.

I soci sostenitori e affini possono essere esonerati dal pagamento della quota associativa annua.

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

Tutte le cariche sociali sono rivestite a titolo gratuito.

Art. 10

Gli Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori.

Art. 11

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno due volte all'anno, L'assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo per deliberare sulle modifiche da apportare all'atto costitutivo e allo statuto nonché sullo scioglimento dell'associazione.

Art. 12

L'assemblea è convocata a mezzo di lettera o via mezzo telematico, inviata almeno sette giorni prima della data fissata per l'assemblea, contenente l'ordine del giorno, nonché la data, l'orario ed il luogo della seconda convocazione che potrà essere fissata anche lo stesso giorno della prima convocazione.

Per motivi di particolare urgenza la richiesta di convocazione motivata dal Presidente o da cinque Consiglieri, può essere inviata due giorni prima della data fissata.

L'assemblea deve essere convocata dal Consiglio direttivo quando ne abbiano fatta richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati.

Art. 13

Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati in regola nel pagamento della quota associativa annua.

Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati, mediante delega scritta conservata negli atti dell'associazione. Lo stesso associato non può rappresentare in assemblea più di due associati.

Art. 14

Ogni associato ha diritto ad un voto.

Art. 15

L'assemblea è presieduta dal Presidente, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente. In mancanza di entrambi l'assemblea provvede a nominare il proprio Presidente.

Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea, dirigere il dibattito assembleare e scegliere il sistema di votazione.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dal Segretario, ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà degli associati.


In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle riguardanti la loro responsabilità.

Art. 17

In prima convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno i due terzi degli associati.

In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti associati che rappresentino almeno un terzo degli associati.



A large, stylized handwritten signature in black ink, located below the circular stamp.

L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 18

L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un numero dispari di membri variabile da sette a quindici, secondo quanto stabilirà l'assemblea ordinaria al momento della relativa nomina. I consiglieri saranno nominati dall'assemblea ordinaria fra i soci.

I membri del Consiglio direttivo vengono nominati per un triennio e sono rieleggibili.

Art. 19

Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente, un Vice-Presidente con funzioni istituzionali, un Tesoriere, un Segretario e un Vice-Presidente Territoriale per ogni Provincia della Regione Puglia.

Il Consiglio su proposta del presidente può nominare altri soggetti, anche esterni all'associazione, se utili allo svolgimento dei fini sociali.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio direttivo e ai soggetti esterni.

Art. 20

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, ogni volta che lo ritenga necessario oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, mediante avviso inviato a tutti i componenti del Consiglio stesso almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni con convocazione fatta a mezzo di telegramma o con mezzi telematici.

In mancanza delle formalità di convocazione la riunione del Consiglio è valida con la presenza di tutti i consiglieri in carica.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente almeno un terzo dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voto prevale la decisione alla quale accede il Presidente.

In assenza di entrambi il Consiglio è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


Art. 21

Se la maggioranza dei membri del Consiglio direttivo cessa dal proprio ufficio l'assemblea ordinaria dei soci deve essere convocata per procedere alla rinnovo dell'intero Consiglio direttivo.

Art. 22

Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, senza alcuna limitazione.

Esso procede alla compilazione dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'assemblea e compila, se del caso, il Regolamento per il funzionamento dell'associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell'associazione.



Art. 23

La rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio è devoluta al Presidente ed in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice-Presidente, può esercitare, nei casi di urgenza, i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 24

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri nominati dall'assemblea ordinaria degli associati. I Revisori dei conti durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio dei Revisori dei conti è presieduto dalla persona all'uopo designata dall'assemblea degli associati.

Art. 25

Il Collegio dei Revisori dei conti controlla la gestione finanziaria dell'associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, effettua periodiche verifiche di cassa, esprime il suo parere sui bilanci dell'associazione.

Art. 26

La carica dei Revisori dei conti è gratuita.

SCIoglimento


Art. 27

In caso di scioglimento dell'associazione l'assemblea straordinaria nominerà uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all'associazione, e ne determinerà i poteri stabilendo le modalità di liquidazione e di devoluzione del patrimonio che non potrà mai essere ripartito fra gli associati, per quanto non previsto dal presente articolo ci si rifà all'art. 21 del Cod. Civ.

Abboneie Benedus



[Handwritten signature]



La presente copia composta di n. QUATTRO fogli
è conforme all'originale e si rilascia da me Notaio
per uso consentito dalla Legge.....
Milano, il 16 MAGGIO 2011

